VERBALE DI ACCORDO

Tra la Henkel Italia SpA, rappresentata dai Sigg:

Francesca Stefanini Alberto Moschetti Paola Sartirana

e

le RSU delle singole unità di:

Henkel Italia Spa

Milano, Milano Sales Force – K_Retail, Milano Sales Force – W, Caleppio, Casarile, Ferentino, Lomazzo, Zingonia, Mezzago

Rappresentate dai Sigg:

Mariella Kuggeri	Sterama Fraschini	Arianna Domisem	Lucia valenziano
Felicia Fiore	Antonella Pippa	Massimo Ciullo	
Davide Perrone	Nicola De Ruvo		
Giancarlo Brai	Matteo Bardini	Dario Lecci	
Andrea Bizzarro	Galli Roberto	Riccardo Ferri	
Cosimo Minio	Diego Termine	Andrea Marchesi	
Anacleto Ottaviani	Luigi Lucchetti	Marco Riggi	Alessandro De Santis
Cesare Nalli	Mario Poli		•
Maria Fusco	Ernestino Arrighi	Roberto Bambace	Mirco Dalla Riva
Lorenzo Zengarini	Giorgio Lanza		•
Rosanna Brioschi	Paolo Fiorentino	Abdelhakim Bettach	Antonio Pulimeno
			•

+ MX

Accordo aziendale Henkel - 28.3.2011

A Paris 1 di

Pagina 1 di 22

assistite

a dalla Filetem/Cgil, Femca/Cisl, Uilcem/Uil e territoriali nelle persone dei Sigg:

Maurizio Scandurra

Livia Raffaglio

Massimiliano Spadari

Luigi Bartesaghi

Francesco Di Salvo

Luciano Bartolommei

Enzo Aquaroli

Walter Palvarini

Davide Martorelli

□ dalla Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uilcem/Uil regionale nelle persone dei Sigg:

Claudio Bettoni Aldo Isella Domenico Ianniello

Premesso che i seguenti punti sono parte integrante del presente accordo:

- Nel settembre 2010 le RSU dei singoli siti sopraccitati, le OOSS territoriali e quelle Regionali, hanno presentato una piattaforma contenente richieste di carattere economico e normativo;
- Il CCNL Chimici del 18 dicembre 2009 all'art. 25 disciplina i contenuti economici della contrattazione di 2º livello
- L'art. 26 di cui al citato CCNL disciplina l'istituto del Premio di Partecipazione;
- Nel Gruppo Henkel, con precedenti accordi sindacali, sono state sperimentate forme di erogazioni salariali collettive legate al raggiungimento di risultati aziendali conformi allo spirito del Premio di cui al punto che precede;
- Le parti si danno atto della positività delle esperienze acquisite nell'istituzione del Premio di Partecipazione;

premesso quanto sopra, si è raggiunto, per le Unità rappresentate dalle RSU di cui alla prima pagina, il presente accordo:

Accordo aziendale Henkel – 28.3.2011 Pagina 2 di 22

1. RELAZIONI INDUSTRIALI

Viene congiuntamente confermato utile il sistema delle relazioni industriali definite dal vigente CCNL di categoria parte II e ne vengono condivise le finalità.

In relazione allo spirito istitutivo del premio di partecipazione, si ritiene che le relazioni industriali siano un elemento determinante sia per migliorare il livello di partecipazione dei lavoratori all'andamento aziendale sia per la comprensione dei processi di cambiamento aziendali.

A tal fine le parti riconoscono utile strutturare due livelli di confronto:

Incontri a livello di Coordinamento

Annualmente l'azienda, in occasione della presentazione degli obiettivi annuali utili ai fini del premio di partecipazione, nell'ambito delle informazioni già previste dalla parte II del CCNL, fornirà le indicazioni riguardanti l'andamento del Gruppo e delle divisioni di business in relazione alle prospettive di mercato e strategie d'investimento.

In relazione ad eventi rilevanti con possibili impatti su più siti, anche su istanza del CAE, o su richiesta delle parti, l'Azienda fornirà tempestivamente tutte le informazioni necessarie oltre l'appuntamento annuale.

Incontri a livello di sito

A livello di singolo sito, si terranno incontri periodici fra Azienda e RSU anche con la presenza delle O.O.S.S. Territoriali, riguardo i temi di specifico interesse locale correlati anche ad investimenti, andamenti produttivi e organizzativi, aspetti occupazionali, appalti, orari di lavoro ed inquadramenti contrattuali.

2. SALUTE, AMBIENTE E SICUREZZA

Le Parti riconoscono che la tutela della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente sono elementi essenziali che devono essere oggetto di un continuo miglioramento nell'ambito di una strategia complessiva di sviluppo sostenibile. In tale contesto, la figura degli RLSSA viene riconosciuta come essenziale.

Il coinvolgimento degli RLSSA e RSU, è un elemento qualificante ai fini della corretta ed efficace informazione e comunicazione delle strategie e delle iniziative intraprese dall'azienda volte ad un miglioramento continuo del livello di sicurezza.

Il confronto e l'interlocuzione fra Azienda, RLSSA e RSU sarà ispirato a criteri di partecipazione e condivisione degli obiettivi e cooperazione per il loro raggiungimento

La formazione dei lavoratori e degli RLSSA è ritenuta dalle parti, qualificante per conseguire gli obiettivi sopra richiamati. In tale ambito, gli incontri fra Azienda, RLSSA e medico competente nei singoli siti, già previsti dalle norme legislative e ribaditi dal CCNL, oltre ad essere occasione di verifica delle iniziative in tema di salute-sicurezza-ambiente, sono un

momento di confronto riguardo le proposte formative per i lavoratori sulle tematiche di ambiente e sicurezza tese al raggiungimento degli obiettivi comuni sopra richiamati.

Con periodicità annuale, viene istituita una sessione di confronto a livello di Gruppo sulle tematiche salute, sicurezza e ambiente alla presenza degli RLSSA delle diverse realtà aziendali. In detta sede l'Azienda illustrerà gli obiettivi e le iniziative in atto nel Gruppo.

In relazione alle intese raggiunte a livello nazionale, le parti concorderanno l'adesione alla giornata nazionale salute sicurezza ambiente (SSA) giornata istituita dal CCNL del 18.12.2009 i cui contenuti sono individuati nell'ambito dell'osservatorio nazionale. La partecipazione alle iniziative programmate a livello nazionale e territoriale o aziendale dovranno realizzarsi senza pregiudizio della normale attività.

3. FORMAZIONE

La formazione è ritenuta dalle parti elemento strategico per la valorizzazione delle risorse umane. Il veloce cambiamento determinato dall'evoluzione tecnologica e dagli evoluti sistemi di gestione impone una capacità progettuale finalizzata sia all'adeguamento professionale che alla competitività gestionale. L'azienda e le singole RSU in sede locale, nell'ambito delle norme già definite al primo livello di contrattazione e nell'ambito delle opportunità rappresentate da Fondimpresa, potranno, eventualmente valutare e concordare ambiti formativi orientati al raggiungimento degli obiettivi concordati.

Gli eventuali ambiti formativi individuati dovranno essere conformi a quanto indicato nella Parte X – paragrafo 2. "Formazione continua".

OSSERVATORIO AZIENDALE

In riferimento al capitolo 1 "Relazioni industriali" parte II.a punto 3 del vigente CCNL, le Parti concordano di istituire per la durata del presente accordo, un osservatorio a livello aziendale.

Detto organismo, di natura non negoziale, avrà il compito di approfondire e monitorare le seguenti tematiche:

- 1) andamento dell'occupazione
- 2) monitoraggio di iniziative tese a favorire una cultura di prevenzione in tema di salute ambiente e sicurezza, favorendo la partecipazione dei lavoratori anche attraverso la definizione di iniziative congiunte
- 3) Sviluppo dei temi inerenti la responsabilità sociale

L'osservatorio si riunirà con periodicità annuale; nel caso di eventi di particolare rilevanza l'Osservatorio potrà essere convocato su istanza di una delle due parti.

L'osservatorio sarà composto da una rappresentanza per la parte aziendale e da un componente in rappresentanza di ciascuna RSU firmataria del presente accordo; i rappresentati di ciascuna RSU saranno assistiti dalle Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del presente Accordo.

Per la partecipazione agli incontri dell'osservatorio dei componenti della RSU e dei dipendenti eventualmente chiamati ad affiancarli, si ricorrerà ai permessi retribuiti di cui all'art. 58 del CCNL.

Alla scadenza del presente accordo, le Parti, le parti valuteranno a consuntivo i risultati delle attività svolte dall'osservatorio e concorderanno l'eventuale prosecuzione dello stesso.

RESPONSABILITA' SOCIALE

Il CCNL Chimico sottoscritto in data 18 12 2009 identifica la Responsabilità Sociale con "l'impegno di tutti i soggetti coinvolti nell'impresa, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente con la consapevolezza dei propri diritti e doveri".

Sulla base di quanto definito del CCNL, al fine di valorizzare la normativa riconducibile ad un impegno sociale dell'impresa, che da sempre è attiva su queste tematiche, le Parti individuano possibili ambiti di sviluppo della responsabilità sociale.

In particolare si individuano i seguenti temi:

Conciliazione esigenze lavorative con quelle personali

Nell'ambito degli strumenti utili all'equilibrio tra esigenze lavorative e personali, le Parti identificano utili i seguenti strumenti:

√ attenzione alle richieste Part-Time avanzate dai lavoratori compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive;

✓ riconoscimento di una giornata di permesso retribuito al padre lavoratore in occasione della nascita dei figli.

Supporto allo studio

Le parti identificano e riconfermano il rimborso delle tasse scolastiche e del prezzo di listino dei libri di testo nella misura del 50%, come definito dagli accordi aziendali applicativi, quale elemento concreto di supporto allo studio.

Occupazione - occupabilità

Le Parti ribadiscono l'impegno sui temi dell'occupazione attraverso l'analisi della pluralità di strumenti normativi tenendo in evidenza le esigenze dell'impresa e delle persone e l'impegno a sviluppare competenze professionali utili a migliorare

l'occupabilità.

Pagina 5 di 22














• Welfare contrattuale

Tenuto conto dell'importanza del Welfare contrattuale, riconosciuto dalle Parti, nell'incontro annuale di presentazione dei risultati a consuntivo del Premio di Partecipazione, le Parti valuteranno la possibilità di destinare quote del Premio spettante a Fonchim secondo le modalità che verranno concordate.

Temi inerenti la responsabilità d'impresa potranno essere approfonditi in ambito Osservatorio Aziendale.



6. PREMIO DI PARTECIPAZIONE

Nel confermare, per il triennio 2011-2012-2013, il Premio di Partecipazione i cui contenuti, disciplinati successivamente, sono conformi all'art 26 del CCNL vigente in quanto le erogazioni salariali sono correlate al raggiungimento di obiettivi annuali di andamento economico e produttivo, le Parti hanno ritenuto opportuno iniziare un percorso di accorpamento dei differenti accordi aziendale stipulati negli anni precedenti ed ora giunti a scadenza e di armonizzazione delle relative entità economiche dei premi di partecipazione stabilite dai suddetti accordi.

6.1 Struttura del premio

Si conviene che il suddetto istituto sia correlato alla somma combinata dei due addendi:

P1: Redditività di Gruppo - Peso dell'indicatore: 50%

Esprimibile dal raggiungimento degli obiettivi di EBITA (utile prima degli interessi, delle tasse e degli ammortamenti) annuali formalizzati dal Piano ufficiale inviato alla Casa Madre nel 4° trimestre dell'anno precedente;

L'Ebita delle seguenti divisioni concorre alla determinazione per sommatoria dell'Ebita che sarà preso come obiettivo per l'anno di riferimento:

Detergenza (W)

Adesivi al Consumo (A_CB)


Adesivi Industriali (A_IB)

K_Retail (K_Retail)

SK_Professional (SKP)

P2:Indicatori locali - Peso dell'indicatore: 50%

Gli obiettivi P2, saranno individuati tra le Parti nelle singole unità sia sulla base delle tipologie produttive ed organizzative esistenti, sia sulla base delle esperienze precedenti.



6.2 Scale di scostamento

La determinazione del premio di partecipazione spettante relativo a ciascun indicatore è determinata in relazione alla % dello scostamento del valore a consuntivo rispetto allo scostamento minimo/massimo previsto in relazione al valore di obiettivo.

a) Indicatore P1 - EBITA

Lo scostamento minimo e massimo possibile rispetto al valore di EBITA di Plan è pari a -8% / +8%.

Le scale di scostamento verso l'obiettivo fissato che determinano la percentuale del premio di partecipazione relativamente al P1 - EBITA sono le seguenti:

Maria de de la companya della compan

Pagina 8 di 22

Scostamento a Scostamento del % Premio di consuntivo vs valore a consuntivo partecipazione spettante Scostam, Min/Max vs valore obiettivo (in per l' Indicatore P1 (percentuale) percentuale) 125% 100% Massimo 8% 124% 95% 123% 90% 122% 85% 121% 80% 120% 75% 119% 70% 118% 65% 117% 60% 55% 116% 115% 50% 114% 45% 113% 40% 112% 35% 111% 30% 110% 25% 109% 20% 108% 15% 107% 10% 106% 5% 105% 2% 0% 100% Nessuno scostamento 0 95% -2% 91% -5% 87% -10% 83% -15% 79% -20% 75% -25% 70% -30% 65% -35% -40% 60% 55% -45% 50% -50% 45% -55% 40% -60% 35% -65% 30% -70% 25% -75% 20% -80% 15% -85% 10% -90% 5% -95% 0% -100% -8% Minimo

Pagina 9 di 22

Esempio di calcolo:

EBITA obiettivo: 100 Mio Euro

Scostamento massimo (+8%) = 108 Mio Euro (+8Mio) Scostamento minimo (-8%) = 92 Mio Euro (-8Mio)

Se l' EBITA a consuntivo fosse pari a:

100 Mio Euro > lo scostamento % è uguale a 0% l'indicatore P1 è pari al 100% 108 Mio Euro > lo scostamento % è uguale a +100% (+8Mio/8Mio*100) l'indicatore P1 è pari al 125% 92 Mio Euro > lo scostamento % è uguale a -100% (-8Mio/8Mio*100) l'indicatore P1 è pari al 0% 102 Mio Euro > lo scostamento % è uguale a +25% (+2Mio/8Mio*100) l'indicatore P1 è pari al 110% 98 Mio Euro > lo scostamento % è uguale a -25% (-2Mio/8Mio*100) l'indicatore P1 è pari al 75%

b) Indicatore P2

Gli scostamenti minimo e massimo rispetto al valore di Plan dei singoli obiettivi saranno comunicati dall'azienda alle singole RSU interessate in appositi incontri locali.

Esempio di calcolo del Premio di Partecipazione su Divisione A IB Cat. D:

Indicatore P1 = 105% * Peso 50% = 52,5%Indicatore P2 a = 100% * Peso 25% = 25.0%Indicatore P2 b = 110% * Peso 25% = 27.5%**Totale % Premio= 105,0%**

Premio cat. "D" anno 2011 = 1.315,00 * 105% = 1.380,75 premio Spettante

Pagina 10 di 22

6.3 Incontri congiunti

La comunicazione, il monitoraggio e la verifica a consuntivo degli obiettivi saranno oggetto di specifici incontri fra le Parti che si articoleranno con le seguenti modalità:

- a) Incontro di presentazione degli obiettivi di EBITA di Plan Entro il mese di Marzo di ogni anno, l'azienda comunicherà in un apposito incontro, a livello di coordinamento, gli obiettivi aziendali per gli indicatori P1 e P2.
- b) Incontro di verifica in corso d'anno andamento indicatore EBITA Le parti si incontreranno per una verifica congiunta al fine di analizzare i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati. Tale monitoraggio sarà teso a migliorare l'effettivo grado di coinvolgimento e di partecipazione di tutti i lavoratori; Verranno attivati tutti gli strumenti utili a favorire la conoscenza dello stato di avanzamento degli obiettivi utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili in Analogo incontro verrà effettuato a livello locale con le singole RSU per monitorare l'andamento degli indicatori locali correlati alla produttività.
- c) Incontro di presentazione dei risultati a consuntivo indicatori P1 (EBITA) e P2 (Indicatori Locali) Entro il mese di aprile di ogni anno l'azienda comunicherà alle RSU i risultati a consuntivo degli indicatori P1 e P2 dell'anno precedente; il premio conseguentemente spettante verrà erogato in unica soluzione da corrispondersi con la retribuzione del mese di Maggio.

Le parti concordano che qualora dovessero subentrare fatti nuovi tali da modificare i riferimenti acquisiti, si valuterà la possibilità di introdurre correttivi.


Il raffronto fra obiettivi di previsione di EBITA ed il risultato effettivo di EBITA deve essere ovviamente a dati omogenei; ne consegue che incorporazioni di rami aziendali o cessioni verranno adeguati secondi i criteri e le regole di modifica dei piani emanati da

Duesseldorf. Pagina 11 di 22 Accordo aziendale Henkel - 28.3.2011

6.4 Criteri di erogazione del Premio

Le erogazioni del Premio di Partecipazione verranno effettuate secondo i seguenti criteri:

- 1. in relazione alla particolare natura del premio di partecipazione le Parti si danno atto che gli importi erogati a tale titolo non rappresentano base di calcolo per tutti gli altri istituti contrattuali e non sono utili al fine del computo del Trattamento di Fine rapporto (TFR);
- 2. Per il calcolo del premio saranno presi a riferimento la categoria, la Direzione e/o unità di appartenenza di ciascun lavoratore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
- 3. per il personale part-time i valori attribuiti saranno proporzionali alle ore effettuate. Nei casi di assunzioni e trasformazioni a part-time si computerà come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni;
- 4. per le nuove assunzioni nel corso dell'anno di riferimento il premio verrà corrisposto pro-rata computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
- 5. per tutti i casi di assenza la maturazione del premio sarà rapportata alla percentuale di retribuzione comunque spettante, sia a carico dell'azienda o a carico di Enti, comprensive di eventuali integrazioni. Esempio: per una dipendente in maternità facoltativa, l'INPS eroga il 30% d'indennità, il premio di partecipazione verrà rapportato al 30% del premio spettante per i mesi di assenza facoltativa, in caso di maternità obbligatoria per la quale l'INPS eroga l'indennità all'80% e l'azienda integra sino al 100% della normale retribuzione globale di fatto, il premio verrà rapportato al 100% del premio spettante per i mesi di assenza obbligatoria
- 6. Per eventuali periodi di CIG/CIGS sino ad un mese su base annua non verrà effettuata alcuna riduzione del premio, per i periodi di CIG/CIGS complessivamente superiori al mese la riduzione a zero avverrà per i dodicesimi proporzionali al periodo di CIG/CIGS complessivo
- 7. al personale cessato verranno applicati i criteri di cui all'allegato N° 1.



6.5 Importi del premio di partecipazione

I valori economici base per gli anni 2011-2012-2013 definiti al raggiungimento del risultato convenzionale 100% (che scaturisce dalla somma P1+P2) sono riportati nella tabella sottostante:

Importi lordi annui in Euro

(Tab. 6.5 / a)
Valido per il personale appartenente alle unità organizzative di Lomazzo, Ferentino,
Caleppio, Casarile, Zingonia, Milano ad esclusione di Milano Sales Force_K_Retail,
Milano divisione SKP, Milano personale ex sede di Brugherio

Categoria	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
A	1.566,00	1.644,00	1.727,00
В	1.566,00	1.644,00	1.727,00
C	1.440,00	1.511,00	1.588,00
D	1.315,00	1.380,00	1.450,00
E	1.190,00	1.249,00	1.312,00
F	1.064,00	1.116,00	1.173,00

(Tab. 6.5/b)
Valido per il personale appartenente all'unità organizzativa "Milano_Sales Force K Retail"

Categoria	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
A	1.535,00	1.625,00	1.727,00
B	1.420,00	1,560,00	1.727,00
Ĉ	1.344,00	1.474,00	1.588,00
D	= .	=	=
E	, =	=	=
F	==	= ,	=

(Tab. 6.5 / c) Valido per il personale appartenente all'unità organizzativa "Milano SKP"

Categoria	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
A	1,119,00	1.161,00	1.321,00
В	1.119,00	1.161,00	1.321,00
	1.030,00	1.068,00	1.216,00
D	940,00	975,00	1.110,00
E	850,00	882,00	1.004,00
F F	761,00	789,00	899,00

1 / BRIM

Z!

Pagina 13 di 22

My JE Th

A Kel

A

(Tab. 6.5 / d) Valido per il personale appartenente all'unità organizzativa "Milano personale ex sede di Brugherio"

Categoria	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
A	1.116,00	1.277,00	1,439,00
. В	1.005,00	1.150,00	1.295,00
C	. 949,00	1.086,00	1.223,00
D	865,00	990,00	1.115,00
Е	837,00	958,00	1079,00
F.	725,00	830,00	935,00

(Tab. 6.5 / e) Valido per il personale appartenente alla sede di "Mezzago"

Categoria	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
A	1350,00	1535,00	1727,00
В	1350,00	1535,00	1727,00
С	1310,00	1440,00	1588,00
D	1270,00	1360,00	1450,00
E	1245,00	1290,00	1312,00
F	1064,00	1116,00	1173,00

Accordo aziendale Henkel – 28.3.2011 Pagina 14 di 22

6.6 Premio di partecipazione per i lavoratori in somministrazione

Al personale in somministrazione verrà riconosciuto il premio di partecipazione secondo i seguenti criteri:

- 12.mi maturati nell'anno di riferimento inferiori/pari a 6 non spetterà il premio
- 12.mi maturati nell'anno di riferimentosuperiori a 6 · verrà riconosciuto il 100% del premio spettante nel valore indicato in tabella per l'anno pro-quota (esempio lavoratore in

somministrazione che ha prestato l'attività per 9 mesi percepirà il 100% di 9/12.mi del premio spettante per l'anno di

riferimento).

Ai fini del raggiungimento dei 6/12.mi si considera la sommatoria dei periodi, anche discontinui, dei contratti di somministrazione (principio della totalizzazione dei periodi nell'arco dell'anno).

I primi sei ratei verranno corrisposti solo dopo che il lavoratore in somministrazione ha trascorso 6 mesi presso l'Azienda; gli eventuali ulteriori importi spettanti (7º rateo) verranno erogati unitamente alle competenze periodiche spettanti al lavoratore somministrato secondo la prassi in atto presso il somministratore,

6.7 Personale avente qualifica di Quadro

Ai quadri (Cat. A1, A2, A3) pur nel principio di universalità, il Premio di partecipazione è parte integrante dell' STI (già Target Dialogue) - sistema incentivante adottato dal Gruppo.

In pratica l'STI (già Target Dialogue) è comprensivo del premio di partecipazione sino a concorrenza. Qualora l'STI (già Target Dialogue) dovesse risultare inferiore al premio di partecipazione spettante quest'ultimo (premio di partecipazione) viene riconosciuto.

Le modalità sopra indicate, saranno adottate ai quadri anche nell'ipotesi di istituzione di una parte variabile costituita dai premi/incentivi di vendita (a condizione che l'ammontare dei premi di vendita liquidati sia superiore all'importo del premio di partecipazione).

Le singole decorrenze della normativa riguardante l'assorbimento del premio di partecipazione dall'STI (già Target Dialogue) e dai Premi di vendita per il personal vente qualifica di Quadrò sono specificate nell'allegato N° 2

Accordo aziendale Henkel - 28,3,2011

Pagina 15 di 22

6.8 Personale non avente qualifica di "Quadro" percettore di premi di vendita o di premi correlati a risultati di vendita/merchandising

Il premio di partecipazione continuerà ad essere erogato in aggiunta al sistema incentivante (di seguito convenzionalmente denominato Premio di Vendita) legato a Target di Vendita o di attività di Merchandising adottato dal Gruppo, a tutto il personale non avente la qualifica di Quadro in forza alla data della firma del presente accordo.

Al personale non avente la qualifica di "quadro", che a far data dalla firma del presente accordo, sarà inserito nelle strutture di vendita (nuovi assunti e/o personale assegnato successivamente all'assunzione a strutture di vendita), per il quale viene istituito uno schema di incentivazione variabile correlato a target vendita/merchandising, pur nel principio di universalità, verrà indicato nella lettera di assegnazione/assunzione che il Premio di partecipazione è parte integrante dei Premi/Incentivi di Vendita.

In pratica l'introduzione dello "schema di incentivazione premi di vendita" sarà comprensiva del Premio di Partecipazione sino a concorrenza.

Qualora lo "schema di incentivazione premi di vendita" dovesse risultare inferiore al Premio di Partecipazione spettante, quest'ultimo (Premio di Partecipazione) verrà riconosciuto.

Ai premi di vendita sono assimilati tutti i premi "incentivi" correlati a target di vendita/merchandising indipendentemente dalla denominazione che l'Azienda attribuisce o attribuirà allo schema.

Le parti alla scadenza del presente accordo, si incontreranno per l'esame dell'applicazione nella normativa di cui al punto 6.8

6.9 Efficacia precedenti accordi di IIº livello in tema di premio partecipazione

Le parti si danno atto che con la firma del presente accordo non troveranno più

applicazione tutte le condizioni normative ed economiche definite da precedenti accordi di 2º livello stipulati dalle RSU firmatarie del presente accordo in tema di Premio di Partecipazione e di sua disciplina. Pagina 16 di 22 Accordo aziendale Henkel

7. DIRITTI SINDACALI CAE

Al fine di favorire una corretta informazione sulle scelte strategiche del Gruppo, i rappresentanti del CAE per un efficace svolgimento delle loro funzioni potranno disporre di:

una riunione annuale o in relazione ad eventi straordinari -oggettivamente riconosciuti- di specifiche riunioni da tenersi presso la sede di Milano (massimo 3 rappresentati per ciascuna RSU), utilizzando i permessi sindacali di spettanza della RSU. In tale ottica l'azienda riconoscerà ai suddetti componenti le spese di viaggio da loro sostenute.

La definizione del nuovo accordo inerente il CAE Henkel è parte integrante della presente intesa

L'accordo ha validità sino al 31.12.2013.

Per l'Azienda

F. Stefanini

A. Moschetti

P. Sartirana

per:

Filctem

Femca

Per le OOSS Territoriali

Massimilano Spadari

Luciano Bartolommei Enzo Aquaroli



Davide Martorelli

Per le RSU

Mariella Ruggeri

Stefama Fraschini

Antonella Pippa

Arianna Doniselli

Lucia Valenziano

Davide Perrone

Nicola De Ruvo

Giancarlo Brai

Matteo Bardini

Dario Lecci

Andrea Bizzarro

Diego Termine

Riccardo Ferri

Andrea Marchese

Anacleto Ottaviani

Luigi Lucchetti

Marco Riggi

Alessandro De

Santis

Cesare Nalli

Mario Poli

Maria Fusco

Ernestino Arrighi

Roberto Bambace

Mirco Dalla Riva

Zengarini

Rosanna Brioschi

Accordo aziendale Henkel - 28.3,20

Pagina 18 di 22